Regolamento per la concessione del patrocinio ATIt

Art. 1 -Finalità

Con il presente regolamento vengono determinati i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio e del logo dell'ATIt.

Art. 2 - Definizioni

- 1. Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento dell'associazione ad iniziative, senza fini di lucro, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- 2. Il patrocino dell'Associazione consiste nell'autorizzazione ad utilizzare, nel piano di comunicazione e divulgazione, il logo associativo unitamente alla dizione "Con il patrocinio dell'ATIt".
- 3. Il Patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Associazione.
- 4. Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo e con finalità definite.
- 5. È prevista unicamente la concessione di patrocinio dall'ATIt. Non sono previste né attuabili forme di patrocinio da parte dei gruppi specialistici.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

Possono essere beneficiari del patrocinio soggetti giuridici pubblici e privati che non perseguano per l'evento il fine di lucro, anche in maniera indiretta. Il patrocinio non può essere concesso se l'iniziativa per cui è richiesto ha il fine di comunicare o presentare un prodotto commerciale, né quando ha finalità politiche. Il patrocinio non può in alcun caso essere concesso quando l'iniziativa o il soggetto richiedente hanno finalità contrarie ai fondamenti costitutivi dell'Associazione.

I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Associazione in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.)

Art. 4 - Criteri per la concessione del patrocinio

- 1. L'ATIt concede il patrocinio e l'utilizzo del proprio logo ad eventi avente valore pubblico di carattere scientifico, divulgativo ed educativo in considerazione della rilevanza e qualità dei contenuti e della loro attinenza agli scopi e alle finalità dell'Associazione stessa.
- 2. Il patrocinio può essere concesso, in via generale, solo ad iniziative di rilevanza nazionale o internazionale. Può anche essere concesso ad iniziative di carattere locale, qualora presentino profili di alta rilevanza scientifica o educativa.
- 3. Nella decisione di concessione del Patrocinio verrà tenuto conto della presenza di comprovati esperti del settore, qualità scientifica, formativa ed educativa dell'evento.
- 4. Il patrocinio ATIt viene concesso previa richiesta scritta del soggetto richiedente, indirizzata al Presidente dell'ATIt.
- 5. Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, concede con propria nota il patrocino e dispone che venga comunicato agli interessati.
- 6. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.

- 7. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico dell'Associazione, né la concessione di contributi.
- 8. Non è consentito, da parte del soggetto richiedente, utilizzare il logo ATIt e il nome dell'Associazione in assenza di formale concessione del patrocinio stesso, anche nel caso in cui si espliciti che il patrocinio è stato richiesto.
- 9. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, a seguito di ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri di questo regolamento
- 10. L'associazione può in ogni caso revocare il patrocinio a un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Associazione.

Art. 5 - Modalità di richiesta del patrocinio ATIt

- 1. La richiesta scritta deve essere indirizzata al Presidente e va inviata di norma 60 giorni prima della data di svolgimento dell'evento per essere sottoposta al parere del Consiglio Direttivo che si esprimerà entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente.
- 2. Nella richiesta di patrocinio devono essere specificati:
 - a. Il nome del soggetto richiedente e il nome e cognome del legale rappresentante dello stesso;
 - b. contatti e-mail e PEC;
 - c. sede legale dell'associazione, sito Web;
 - d. titolo, sede e data o periodo dell'iniziativa;
 - e. caratteristiche dell'iniziativa (congresso, corso, seminario, evento divulgativo, ecc.) e modalità di svolgimento;
 - f. eventuali altri Enti e Associazioni che hanno già concesso il patrocinio all'iniziativa, nonché eventuali sponsor.
- 3. Il richiedente, a mezzo del suo legale rappresentate, deve dichiarare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità:
 - a. che l'iniziativa non persegue scopi di lucro;
 - b. che l'iniziativa presenta carattere e rilevanza nazionale o internazionale;
 - c. che l'iniziativa presenta carattere scientifico, divulgativo o educativo.
- 4. Alla richiesta devono essere allegati:
 - a. il programma dell'iniziativa (anche preliminare) e l'elenco di relatori e moderatori;
 - b. l'atto costitutivo e lo statuto del soggetto richiedente, solo nel caso di soggetti non pubblici;
 - c. copia di eventuali patrocini e sponsorizzazioni concessi e richiesti per l'iniziativa da altri soggetti pubblici e privati.

Art. 6 - Tutela

Qualora il patrocinio o il logo venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'Associazione si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimenti dei danni subiti.

Art. 7 - Entrata in vigore

Il regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in data 14 ottobre 2021.